



Guida 26 maggio alle elezioni 2019

Elezioni Europee
(scheda GRIGIA)



Elezioni Regionali
(scheda VERDE)

Domenica 26 maggio, in Piemonte, si è chiamati a votare per eleggere i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia (**scheda grigia**), il Presidente della Giunta e il Consiglio Regionale (**scheda verde**) e, in 829 comuni, il Sindaco e il Consiglio Comunale (**scheda azzurra**).

Si vota solo domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23.

Lo spoglio per le Elezioni Europee si svolgerà al termine delle operazioni di voto di domenica.

Lo spoglio per le Elezioni Regionali e Comunali si svolgerà lunedì 27 maggio alle ore 14.

IL SEGGIO ELETTORALE

Ogni seggio – o ufficio elettorale di sezione - è composto da un presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di "prendere servizio" dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato.

Tra i suoi *poteri* ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- può disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge;
- decidere, in via provvisoria, facendolo risultare a verbale, sui i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- può spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

Il Vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È, quindi, obbligatorio che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

Il Segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del Comune. L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi *compiti*:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria;

Gli scrutatori

Sono 4 per ogni seggio. Gli scrutatori sono nominati, in ciascun comune, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno prima del voto. Alla nomina provvede la commissione elettorale comunale o, eventualmente, la commissione straordinaria o il commissario per la provvisoria amministrazione del comune. Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, infatti la norma recita: "sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I compiti degli scrutatori sono

Gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;

Autenticare (firmare) le schede;

Identificare gli elettori e le elettrici per il voto;

Essere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;

Presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;

Far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, un candidato o una lista di candidati può nominarli, ma non è obbligato a farlo.

Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata. Per questa ragione è bene coordinarsi con le altre forze della coalizione (sia per quanto riguarda le elezioni amministrative che per quelle regionali) per cercare di evitare che in alcuni seggi vi siano i rappresentanti di tutti i partiti del centro sinistra e in altri nessuno.

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori del Comune per le elezioni comunale, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del Comune (comunali), della Provincia (provinciali), della Regione (regionali).

L'atto di designazione deve essere presentato entro il giovedì o il venerdì antecedenti le elezioni, al segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio di sabato al momento dell'insediamento dei seggi o la domenica, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto, cioè entro le ore 7,00.

Compiti dei rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali.

Possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali, come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altri partiti), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori. È bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazione contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli degli altri partiti rispettino questa norma. Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto.

Hanno il dovere, se vengono a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (comma 2 art. 9 legge n. 212/56) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato; è auspicabile, pertanto, che, soprattutto la domenica e il lunedì mattina delle votazioni, il rappresentante di lista faccia sentire la sua presenza attiva anche al di fuori del seggio di sua competenza e che utilizzi le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso.

Avvertire senza indugio gli agenti di P.S. quando si assista (ipotesi tutt'altro che remota) al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un candidato o impedire il voto.

È superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altri partiti o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità.

Hanno il diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione.

Inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio.

Possono portare un distintivo con sopra riprodotto solo il contrassegno della lista del partito per le elezioni amministrative e regionali, senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti lista porti sempre e in evidenza il simbolo.

È bene ricordare che la nuova legge sulla protezione dei dati personali, la n. 196 del 2003, fa divieto a chiunque, ai rappresentanti di lista ma anche agli scrutatori, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che, ovviamente se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso da suo insediamento. È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato precedente il voto.

Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

In caso di assenza di alcuni scrutatori, il presidente provvede a sostituirli scegliendo tra gli elettori presenti. Non possono sostituire gli scrutatori assenti i rappresentanti dei partiti.

Autenticazioni delle schede elettorali

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione. Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio. Il presidente estrae a sorte il numero progressivo d'ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati. Apre quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alle ore 8.00 della domenica, primo giorno di votazione.

Ricordiamo: è opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al sindaco, sia, e soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, di essere presenti fin dall'inizio delle operazioni, cioè dalle ore 16.00 del sabato.

LE OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 6,30 della domenica, prima giornata di votazione, si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seggio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto.

Si vota la domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore e ciascuna elettrici devono mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi subito all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene dare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni, per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare occorre identificare l'elettore o l'elettrice.

L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità od altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- per attestazione di uno dei membri del seggio.
- per attestazione di un elettore del Comune noto al seggio, cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve restituire la scheda piegata. Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

Se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.

Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.

Se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al presidente, restituendo però la prima piegata.

Elettori fisicamente impediti e portatori di handicap

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità" (art. 55, del T.U. 361/57).

L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta; in ogni caso può essere elettore di un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. È obbligatoria la registrazione nel verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico va allegato al verbale.

Quando la sede della sezione alla quale sono iscritti elettori non deambulanti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, con sede esente da barriere in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti e di votare in assoluta segretezza e di svolgere eventualmente le funzioni di scrutatore o di rappresentante di lista (artt. 2 e 3, L. 15/91). Tali elettori devono dimostrare attraverso documenti la loro ridotta deambulazione.

Elettori ricoverati nei luoghi di cura o di detenzione

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritto nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data del voto e deve indicare la sezione elettorale ove il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena o del direttore sanitario comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta approvata dal Comune deve essere mostrata, insieme alla tessera elettorale, al momento del voto.

Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti

Il voto degli elettori degenti viene raccolto personalmente, nelle ore di apertura della votazione, dal presidente o da uno degli scrutatori del seggio.

Seggio speciale

La legge prevede che nelle sezioni elettorali ove esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione o custodia preventiva debba essere istituito un apposito seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il seggio raccoglie i voti dei degenti o dei detenuti che hanno diritto al voto in questi luoghi o di quanti sono ricoverati presso le sezioni ospedaliere ma non sono in condizione di potersi muovere per esprimere il voto.

Le schede votate dalle predette categorie di elettori vengono raccolte in plichi separati e portate nella sede dell'Ufficio elettorale competente per essere immediatamente nelle urne destinate a custodire le schede votate.

Seggio ospedaliero

È un seggio istituito presso luoghi di cura con almeno 200 posti letto.

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

A modifica dell'art. 10 della L. 575/65 sono state emanate disposizioni di divieto di svolgimento della propaganda elettorale per persone detenute e sottoposte a misure di prevenzione e sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono votare nella loro dimora. In queste condizioni devo far pervenire non oltre il 20° giorno antecedente la votazione al Sindaco del Comune in cui sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di votare presso il loro domicilio. Alla dichiarazione occorre allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal medico designato dai competenti organi della Asl, ove risulta la dipendenza da apparecchiature come sopra indicate. Il voto viene raccolto dal presidente del seggio nel cui territorio è compresa la dimora dell'elettore (L. 22/2006 e L. 46/2009).

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente della sezione possono presenziare alla raccolta del voto nei luoghi sopra indicati.

COME SI VOTA

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. **È valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore.** Non sono, evidentemente, valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Elezioni Europee (scheda grigia)

a) ciascun elettore può votare una sola lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno della lista prescelta o nel rettangolo che contiene tale contrassegno;

(Cfr. art. 58, secondo comma, T.U. n. 361/1957)

b) ciascun elettore può anche esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di due o di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza;

(Cfr. art. 14, primo comma, legge n. 18/1979)

c) un solo voto di preferenza può essere espresso per un candidato delle liste rappresentative delle minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano o di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, che sia collegata ad altra lista presente in tutte le circoscrizioni nazionali; (Cfr. artt. 12, decimo comma, e 14, secondo comma, legge n. 18/1979)

d) il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata;

e) il voto di preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima;

f) nel caso di espressione di più voti di preferenza per candidati dello stesso sesso, ai fini dell'annullamento delle preferenze eccedenti la prima, l'ordine dei voti di preferenza, all'interno del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, deve intendersi attribuito dall'alto verso il basso;

g) in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita;

h) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo, a meno che non vi sia possibilità di confusione con altri candidati.

Se l'elettore traccia un segno su più contrassegni di lista, il voto è nullo.

La nullità è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopraindicati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto. (Cfr. art. 59-bis, comma 6, T.U. n. 361/1957)

Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto

Nelle operazioni di scrutinio, si deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. identificabilità del voto).

(Cfr. artt. 69 e 70 T.U. n. 361/1957)

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti o erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più rettangoli contenenti i contrassegni di lista. Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si deve intendere riferito e attribuibile alla lista nel cui rettangolo insiste la parte prevalente del segno stesso.

(Cfr. art. 69 T.U. n. 361/1957)

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.


Inoltre:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30-4-1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (Sez. V, n. 615 del 29-8-1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12-6-1981);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989);
- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non


potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);
- è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ictu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).


Esemplificazioni




Lara, Caio e Tizio sono candidati PD.
È valido il voto alla lista e le tre preferenze espresse.




Lara, Caio e Tizio sono candidati PD.
È valido il voto alla lista al PD e le tre preferenze espresse.




Sempronio NON è un candidato PD.
È valido il voto alla lista del PD e nulla la preferenza a Sempronio




Sempronio NON è un candidato PD.
La scheda è nulla



È valido il voto alla lista al PD.



La scheda è nulla perché vi sono possibili segni di riconoscimento



Caio e Tizio sono candidati PD. Valido il voto di lista al PD e la preferenza a Caio mentre è nulla quella a Tizio.

Elezioni regionali (scheda verde)

Si può votare un solo candidato alla carica di presidente della Regione. È consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare un candidato presidente diverso da quello collegato con la lista prescelta. Per quanto riguarda l'elezione dei consiglieri regionali, oltre al voto di lista è possibile esprimere anche un voto di preferenza scrivendo il cognome ed eventualmente il nome di un candidato tra quelli della lista prescelta, a fianco del simbolo della lista scelta.

È possibile votare in diversi modi:

- *tracciando un segno sul rettangolo nel quale è posto il simbolo della lista regionale o sul nome del capolista della lista regionale stessa.* In questo modo il voto verrà attribuito solo al candidato presidente;
- *tracciando un segno sul rettangolo che contiene il simbolo della lista provinciale.* In questo modo il voto verrà attribuito sia alla lista provinciale scelta che al candidato presidente collegato. In tutte le regioni è possibile esprimere un voto di preferenza anche nei confronti di un candidato alla carica di consigliere regionale. In questo caso a fianco del simbolo della lista provinciale prescelta occorre scrivere il cognome ed eventualmente il nome del candidato per il quale si vuole esprimere la preferenza.
- *tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della lista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene il simbolo di una lista provinciale collegata.* In questo caso il voto verrà attribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale collegata;
- *tracciando un segno nel riquadro che contiene il simbolo della lista regionale e tracciando un altro simbolo nel riquadro che contiene il simbolo di una lista provinciale non collegata.* In questo caso il voto verrà attribuito sia al candidato presidente che alla lista provinciale non collegata.

Criteri generali per lo scrutinio

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.



Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale: le schede devono essere annullate ogni qual volta si abbia il sospetto vi sia un segno che permette di identificare la scheda stessa. Trattati di matita strani, segni particolari o la preferenza indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che possono essere segni identificativi e quindi le schede vanno annullate.

È vietato indicare la preferenza con un numero. Ogni qualvolta il rappresentante di lista ritiene che una scheda non sia votata in maniera conforme deve chiederne l'annullamento.



Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

È bene ricordare che **qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.** Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica. Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna - ricordarlo può essere noioso, ma è indispensabile - far mettere a verbale ogni contestazione.

Esemplificazioni

	TIZIO 						
<table border="1"><tr><td>Lista 2</td><td>.....</td></tr><tr><td>Lista 3</td><td>.....</td></tr><tr><td>Lista 4</td><td>.....</td></tr></table>	Lista 2	Lista 3	Lista 4	CAIO 
Lista 2						
Lista 3						
Lista 4						

Il voto va alla lista n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio
(art. 2, comma 1, ottavo e nono periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

	TIZIO 						
<table border="1"><tr><td>Lista 2</td><td>.....</td></tr><tr><td>Lista 3</td><td>.....</td></tr><tr><td>Lista 4</td><td>.....</td></tr></table>	Lista 2	Lista 3	Lista 4	CAIO 
Lista 2						
Lista 3						
Lista 4						

***Sempronio* è candidato della lista n. 1.**
Il voto va alla lista n. 1 a *Sempronio* e alla lista regionale il cui capolista è Caio
(art. 2, comma 1, ottavo e nono periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 1</p> </div> <p><i>Sempronio</i></p> </div>	<p>TIZIO</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> </div>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 2</p> <p>.....</p> </td> <td rowspan="3" style="padding: 5px; vertical-align: middle;"> <p>CAIO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 3</p> <p>.....</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 4</p> <p>.....</p> </td> </tr> </table>	<p>Lista 2</p> <p>.....</p>	<p>CAIO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div>	<p>Lista 3</p> <p>.....</p>	<p>Lista 4</p> <p>.....</p>
<p>Lista 2</p> <p>.....</p>	<p>CAIO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> <input type="radio"/> <input type="radio"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div>			
<p>Lista 3</p> <p>.....</p>				
<p>Lista 4</p> <p>.....</p>				

Sempronio è candidato della lista n. 1.

Il voto va alla lista n. 1, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio
(art. 2, comma 1, ottavo e decimo periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 1</p> <p>.....</p> </div> </div>	<p>TIZIO</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <input type="radio"/> </div>			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 2</p> <p>.....</p> </td> <td rowspan="3" style="padding: 5px; vertical-align: middle;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> CAIO </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 3</p> <p>.....</p> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Lista 4</p> <p>.....</p> </td> </tr> </table>	<p>Lista 2</p> <p>.....</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> CAIO </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div>	<p>Lista 3</p> <p>.....</p>	<p>Lista 4</p> <p>.....</p>
<p>Lista 2</p> <p>.....</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;"> CAIO </div> <div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> </div> </div>			
<p>Lista 3</p> <p>.....</p>				
<p>Lista 4</p> <p>.....</p>				

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alle liste provinciali collegate
(art. 2, comma 1, nono periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 1 </div>	TIZIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 2 </div>	CAIO ⊗
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 3 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 4 </div>	

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alle liste provinciali collegate (art. 2, comma 1, nono periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 1 </div>	TIZIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 2 </div>	 CAIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 3 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 4 </div>	

Il voto va alla lista regionale il cui capolista è Caio.
Nulla il voto per le liste 2, 3 e 4 (art. 1, ultimo comma 1, della legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 1 </div>	TIZIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 2 </div>	CAIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 3 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 4 </div>	

Nulla il voto per le liste provinciali n. 3 e 4, perché l'elettore si è espresso in modo non univoco ed è impossibile identificare la lista provinciale prescelta.

È valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio, perchè in questo caso il voto è univoco (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/1968; art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960; art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/1995).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 1 </div>	TIZIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 2 </div>	CAIO ○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 3 </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Lista 4 </div>	

Il voto è nullo per le liste provinciali 2, 3 e 4 e valido per la lista regionale il cui capolista è Caio

(art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 1 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>	TIZIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 2 </div> <div style="margin-left: 10px; color: blue; font-style: italic;">Sempronio</div> </div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 3 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>	CAIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 4 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>		

Sempronio è candidato della lista n. 2.

Il voto va alla lista n. 2, a Sempronio, e alla lista regionale il cui capolista è Caio

(art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68, art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/60 e art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 1 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>	TIZIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 2 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 3 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>	CAIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 40px;"> Lista 4 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black; margin-left: 10px;"></div> </div> </div>		









La scheda è nulla perché la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco in ordine alle liste regionali, ed in quanto il voto per la lista circoscrizionale non può avere valenza a sé stante (art. 2, comma 1, ultimo periodo della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 1</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>	TIZIO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 2</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 3</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>	CAIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 4</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>		







Il voto è nullo per le liste n. 1 e 3, valido per la lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 69, primo comma, D.P.R. n. 570/60).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 1</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>	TIZIO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 2</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 3</p> </div> </div> <p style="color: blue; margin-left: 20px;"><i>Sempronio</i></p> </div>	CAIO	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lista 4</p> </div> </div> <p>.....</p> </div>		

***Sempronio* è candidato della lista n. 2.**
Il voto è valido alla lista n. 2, a *Sempronio* e alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, secondo comma, D.P.R. n. 570/60).

				
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>				
				
				
				

Il voto va alla lista provinciale n. 1 e alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Il voto plurimo può considerarsi rafforzativo (art. 1, ultimo comma, della legge 108/68; art. 69, primo comma, del D.P.R. n. 570/60 e art. 6, comma 1, del D.P.R. 132/93).

				
<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>				
				
				
				

***Tizio* è candidato alla lista provinciale ed è capolista della lista regionale. Valido il voto per la lista provinciale, la preferenza per *Tizio* ed il voto alla lista regionale il cui capolista è Tizio** (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 1 </div> <div style="font-size: 1.2em; color: blue;">Tizio</div> </div> </div>	TIZIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 2 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	CAIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 3 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 4 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>		

Tizio è capolista della lista regionale ma non è candidato alla lista provinciale. **Valido il voto per la lista regionale il cui capolista è TIZIO, nullo il voto alla lista provinciale** (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108/68 e art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 570/60).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 1 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>	TIZIO	⊗
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 2 </div> <div style="font-size: 1.2em; color: blue;">Sempronio Bianchi</div> </div> </div>	CAIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 3 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> Lista 4 </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> </div> </div>		

Sempronio e Bianchi sono candidati della lista n. 2. **Il voto è valido alla lista n. 2, a Sempronio e alla lista regionale il cui capolista è Tizio. Inefficace la preferenza per Bianchi** (art. 2, ottavo e nono periodo, della legge n. 43/95; art. 1, ultimo comma, legge n. 108/68 e art. 57, ultimo comma, del D.P.R. n. 570/60).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 1 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TIZIO</div> <div style="font-size: 2em;">✗</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 2 </div> <div style="margin-left: 5px;"> <i>Sempronio</i> <i>Bianco</i> </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 3 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 4 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">CAIO</div> <div style="font-size: 2em;">○</div>

Sempronio è candidato della lista n. 1 e *Bianco* della lista n. 2.
Valido il voto alla lista n. 2, a *Bianco*, alla lista regionale il cui capolista è Tizio.
Inefficace la preferenza per *Sempronio* (art. 2, ottavo e nono comma, della legge n. 43/95, art. 1, ultimo comma, legge n. 108 e art. 57, quarto comma, del D.P.R. n. 570/60).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 1 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TIZIO</div> <div style="font-size: 2em;">○</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 2 </div> <div style="margin-left: 5px; color: blue;">1</div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 3 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 4 </div> <div style="border-bottom: 1px dotted black; width: 100%;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">CAIO</div> <div style="font-size: 2em;">○</div>

Per l'impossibilità di esprimere voto di preferenza con indicazioni numeriche, è valido il voto alla lista n. 3, nulla la preferenza, valido il voto alla lista regionale il cui capolista è Caio (art. 2, comma 1, ottavo e decimo periodo, della legge n. 43/95).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 1 </div> <div style="font-size: 1.2em; color: blue;"><i>Sempronio</i></div> </div> </div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TIZIO</div> <div style="width: 50px; height: 50px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin: 0 auto;"></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 2 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 3 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 4 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">CAIO</div> <div style="width: 50px; height: 50px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin: 0 auto;"></div>

Sempronio è candidato a consigliere nella lista n. 2. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco. (art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 570/60 e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/93).

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 1 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">TIZIO</div> <div style="width: 50px; height: 50px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin: 0 auto;"></div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 2 </div> <div style="font-size: 1.2em; color: blue;"><i>Sempronio</i></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 3 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 5px;"> Lista 4 </div> <div style="flex-grow: 1; border-bottom: 1px dotted black;"></div> </div> </div>	<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">CAIO</div> <div style="width: 50px; height: 50px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; margin: 0 auto;"></div>

Sempronio è candidato a consigliere nella lista n. 4. La scheda è nulla perché contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 30px;"> Lista 1 </div> <div style="margin-left: 10px;"> <i>Mario Bianchi</i> </div> </div> </div>	TIZIO	○
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 30px;"> Lista 2 </div> <div style="margin-left: 10px;"> </div> </div> </div> <div style="border-bottom: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 30px;"> Lista 3 </div> <div style="margin-left: 10px;"> </div> </div> </div> <div style="padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center; width: 30px;"> Lista 4 </div> <div style="margin-left: 10px;"> </div> </div> </div> </div>	CAIO	○

***Mario Bianchi* è elettore della sezione e non è candidato. La scheda è nulla purché l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto in modo inoppugnabile. Questo è un caso limite proposto nelle istruzioni, in ogni caso la evidente riconoscibilità del voto è pena di nullità dello stesso.**

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenti, però, scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda - tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista (provinciale o regionale), quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - non sia però conforme al modello di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 50, e alle allegate tabelle A e B, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 570/1960;
- c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in modo non univoco e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista (regionale e/o provinciale) prescelta.

Si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato distinti segni su due o più nominativi di capilista regionale, o su due o più contrassegni di liste regionali, o che abbia tracciato un unico segno a cavallo di più riquadri contenenti i contrassegni di liste regionali.

LA DICHIARAZIONE DI NULLITA' DEL VOTO ESPRESSO PER LA LISTA REGIONALE DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITA' DELLA SCHEDA E QUINDI ANCHE DEL VOTO PER LA LISTA PROVINCIALE E DEL VOTO DI PREFERENZA EVENTUALMENTE ESPRESSI.

Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali.

Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell'elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

Schede contenenti voti di preferenza nulli.

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'art. 57 del T.U. n. 570/1960, al quale si fa integrale riferimento. Si tenga, in questa sede, presente la norma, basata sui principi generali del sistema proporzionale col metodo delle liste concorrenti, secondo la quale le fattispecie di nullità della scheda, di cui al punto 1), o di nullità del voto alla lista provinciale, di cui al punto 2), determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa. Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale). Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall'art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto. Si tenga sempre conto, con riferimento a tutte le descritte fattispecie di nullità totale o parziale, che i segni che possono invalidare la scheda o le espressioni di voto in essa contenuti sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

Casi particolari

1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo il voto di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato consigliere è inserito.
3. Il voto di preferenza, purché certo:
 - a) si intende validamente espresso anche se apposto in un riquadro diverso da quello della lista in cui il candidato è inserito;
 - b) prevale sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato prescelto, ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato è inserito.
4. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle ed è valido il voto di lista.
5. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso della lettera b) del comma 3, il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.

Permessi per i lavoratori impegnati nei seggi e candidati

Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati nei seggi possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.

L'art. 119 del DPR 30.3.1957 n.361, nel testo introdotto dall'art.11 della legge 21.3.1990 n. 53, recita:

- In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati e di lista nonché in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
- I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. L'articolo unico della Legge 29.01.1992 n. 69, norma di interpretazione autentica, che a sua volta stabilisce: Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, cioè 30.3.1957, n. 361, come sostituito dall'art. 11 della legge 21.3.1990 n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Occorre ricordare, in proposito, che la norma interpretativa appena indicata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 4.12.91), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal DPR 361/57.

Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione di specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

Ormai, a distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano oggi superate, la lettura delle norme di legge e i pronunciamenti della giurisprudenza consentono di formulare i seguenti punti fermi in materia:

- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l'orario lavorativo, danno diritto ad una assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi, (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile, ovvero ad altrettante giornate di riposo compensativo;
- l'unità di misura, del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore: anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando spesso ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore o durante il giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l'intera giornata lavorativa e gli spetta l'intera retribuzione (sentenza definita dalla Corte di Cassazione n. 11830 del 19.9.2001).

Se l'unità di misura è il giorno, aggiungiamo secondo l'interpretazione logica, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive, sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti nelle

operazioni elettorali (il sabato), riteniamo debba essere l'azienda di lavoro a decidere tra retribuzione e/o riposi compensativi.

Da ultimo, il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve sempre esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall'Ufficio elettorale del Comune di residenza o quello di nomina da parte di un Partito politico presente nella competizione elettorale. Successivamente, egli dovrà produrre copia della stessa certificazione, firmato e timbrato dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza con l'orario di inizio e fine delle operazioni elettorali.

Quanto sopra spiegato in considerazione che molto spesso le interpretazioni in materia sono state difformi creando problemi sia ai lavoratori che alle aziende interessate.

Per i candidati

I candidati hanno la possibilità di utilizzare un'aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura sino a quello delle Elezioni. Non sono previsti, né dalla legge né dal contratto di lavoro, permessi particolari per i lavoratori e le lavoratrici candidati in elezioni amministrative, politiche ed europee, fermo restando il diritto di utilizzare le ferie o permessi non retribuiti.